

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI A FAVORE DI PROGETTI IN AMBITO SANITARIO E DI RICERCA

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO	3
ART. 2 - FINALITA'.....	3
ART. 3 - FONTI NORMATIVE	3
ART. 4 - DEFINIZIONI	4
ART. 5 - OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE	4
ART. 6 - PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE	4
ART. 7 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE.....	5
ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	5
ART. 9 - SCELTA DELLO SPONSOR.....	6
ART. 10 - CONFLITTI DI INTERESSI E CASI DI ESCLUSIONE.....	7
ART. 11 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.....	7
ART. 13 – CORRISPETTIVO E ADEMPIMENTI FISCALI.....	8
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI	9
ART. 15 - GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	9
ART. 16 — PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.....	9
ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO.....	9

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO

Il presente regolamento disciplina le procedure e le attività da seguire per una corretta gestione delle sponsorizzazioni a favore di progetti/iniziativa istituzionali promossi dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta da parte dei soggetti terzi in applicazione delle disposizioni normative in materia. Esso si prefigge lo scopo di definire indicazioni omogenee e puntuali per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione, prevedendo idonei strumenti e modalità operative in conformità ai principi di efficienza, efficacia, imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 - FINALITA'

I contratti di sponsorizzazione devono essere strumentali alla realizzazione di interessi pubblici, devono escludere qualsiasi forma di conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata e devono comportare risparmi per l'Azienda. Essi sono diretti a reperire risorse economiche e patrimoniali, che saranno principalmente convogliate ed utilizzate per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza, per progetti sanitari e di ricerca istituzionali, per campagne di comunicazione istituzionale, di informazione ed educazione alla salute aventi come destinatari cittadini, utenti e personale sanitario, nonché per ridurre le spese rispetto agli stanziamenti disposti nel bilancio di previsione.

Le iniziative di sponsorizzazione sono consentite solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- il perseguimento di interessi pubblici;
- l'esclusione di potenziali conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- il conseguimento di un risparmio di spesa;
- la salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e della sua libertà di iniziativa.

ART. 3 - FONTI NORMATIVE

- Artt.1322 (Autonomia contrattuale), 1350 (Atti che devono farsi per iscritto) e 1174 (Carattere patrimoniale della prestazione) del codice civile;
- Art. 43 della Legge n. 449 del 27.12.1997 "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*" riguardante i contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività;
- Art. 30 della Legge n. 488/1999 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*", che integra l'art. 28 c.2 della Legge 448/1998 "*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*", prevedendo tra le specifiche misure da adottare per la riduzione del disavanzo pubblico lo sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall' Art. 43 della Legge n. 449/1999, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
- Nota dell'Agenzia delle Entrate n. 150657 del 23.9.2002 in materia di sponsorizzazioni.
- Art. 45 "*Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria*" della Legge n. 3/2003 "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*"
- Legge n. 190 del 12/11/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"
- EU Regolamento 536/2014 on Clinical Trials on medical products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC ;
- D.G.R. n. VII/18575 del 5.08.2004 e s.m.i. "*Linee guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati*";
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione dell'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- "Linee guida in materia di sponsorizzazioni" di Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, del 24 gennaio 2019

- Art. 134 e dall'art. 94 ad art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

ART. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- per **contratto di sponsorizzazione**; un contratto atipico, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, con il quale l'Azienda, che è soggetto sponsorizzato (sponsee), si obbliga a fornire, nell'ambito delle proprie iniziative destinate ad un pubblico specifico o alla fruizione generalizzata, prestazioni accessorie di veicolazione del logo/nome/segno distintivo di soggetti terzi (sponsor), che si obbligano a pagare un corrispettivo (in denaro, prodotti o servizi) a fronte dell'associazione della propria immagine all'iniziativa dello sponsee;
- per **sponsorizzazione**: ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta da parte di terzi nell'ambito applicativo dei “contratti di sponsorizzazione”. Può essere:
 - sponsorizzazione finanziaria: contratto di sponsorizzazione in cui la prestazione dello sponsor consiste in una dazione di denaro;
 - sponsorizzazione tecnica: contratto di sponsorizzazione in cui lo sponsor realizza (o fa realizzare) lavori o servizi a propria cura e spese e fornisce materiali, attrezzature o altri beni;
 - sponsorizzazione mista: contratto di sponsorizzazione in cui la prestazione dovuto dallo sponsor è una combinazione tra quelle previste nella sponsorizzazione finanziaria e tecnica.
- per **sponsor**: soggetto privato (persona fisica o giuridica) o soggetto pubblico che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e divulgare la propria immagine, corrisponde finanziamenti o altre utilità al soggetto che si impegna ad associare tale segno all'iniziativa oggetto di sponsorizzazione;
- per **sponsee**: il soggetto sponsorizzato (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta) che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor, nelle modalità previste dal contratto di sponsorizzazione.

ART. 5 - OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE

Oggetto di possibile sponsorizzazione sono le iniziative/attività che la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta intende porre in essere e che si manifestano attraverso un **Progetto di sponsorizzazione** finalizzato all'acquisizione di risorse a sostegno dell'attività di sviluppo delle proprie finalità istituzionali, quali ad esempio:

- progetti di studio epidemiologico e di tutela della salute;
- progetti di sviluppo-miglioramento di servizi assistenziali;
- progetti di ricerca in ambito socio sanitario;
- progetti di ricerca clinica e preclinica;
- trials clinici;

ART. 6 - PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il Progetto di sponsorizzazione (Progetto) consiste nell'opportunità per la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di presentare l'iniziativa al/ai potenziale/i sponsor e deve essere in grado di comunicare chiaramente gli obiettivi, i benefici, il valore economico e contenere le informazioni necessarie a creare interesse nel soggetto/i terzo/i affinché risponda/no positivamente alla proposta dell'Azienda.

Il Progetto, proposto anche su iniziativa dei Responsabili/Direttori delle Strutture della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, deve contenere:

- descrizione del contesto in cui si colloca la proposta progettuale;
- descrizione del Progetto;



- responsabile del Progetto;
- durata del progetto;
- indicazione dei destinatari;
- indicazioni dei benefici per lo sponsee;
- risorse economiche e/o strumentali necessarie alla realizzazione del Progetto;
- indicazione delle opportunità per lo sponsor;
- indicazione degli impegni dello sponsor;
- indicazioni degli impegni dello sponsee.

Il Progetto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore del Dipartimento di afferenza del Responsabile del Progetto, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Scientifico.

ART. 7 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta sollecita i soggetti potenzialmente interessati ad operare come sponsor rispetto alle proprie attività o iniziative mediante specifico avviso pubblico, indetto con Deliberazione del Direttore Generale, il cui procedimento amministrativo è gestito per il tramite della SC Gestione Amministrativa della Ricerca e Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica.

All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione, per almeno 30 giorni, sul sito internet aziendale www.istituto-besta.it nella sezione **SPONSORIZZAZIONI**, oltre che contestualmente, se ritenuto necessario, anche attraverso altre forme considerate più idonee in relazione all'entità della sponsorizzazione, quali ad esempio pubblicazione sul BURL, sulla Gazzetta Ufficiale, su mezzi di stampa locali o nazionali, al fine di garantire una maggiore conoscenza e partecipazione a specifiche categorie di soggetti terzi potenzialmente interessati ad assumere veste di sponsor.

L'avviso deve contenere in particolare le seguenti informazioni:

- l'oggetto della sponsorizzazione e descrizione del Progetto di sponsorizzazione;
- il responsabile del Progetto;
- obiettivi della proposta di sponsorizzazione;
- ammontare del finanziamento richiesto (oltre IVA nel caso di corrispettivo in denaro);
- tipologia di sponsorizzazione ricercata (mono o pluri sponsor);
- vantaggi per lo sponsor;
- impegni dello sponsor, secondo i contenuti del Progetto;
- impegni dello sponsee per la veicolazione del marchio/nome/logo dello sponsor;
- modalità e termini di presentazione delle offerte di sponsorizzazione;
- modalità di partecipazione;
- criteri di individuazione dello/degli sponsor e procedura di valutazione delle proposte presentate;
- durata del contratto di sponsorizzazione;
- aspetti fiscali del contratto di sponsorizzazione.

Allegato all'avviso (Allegato 1 al presente regolamento) è pubblicato anche uno schema tipo di contratto di sponsorizzazione (Allegato 2 al presente regolamento), che potrà essere opportunamente integrato con ulteriori elementi negoziati direttamente tra sponsee e sponsor, uno schema di offerta di sponsorizzazione (Allegato 3 al presente regolamento), e il Progetto di sponsorizzazione.

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta da parte dei potenziali sponsor deve essere presentata al Protocollo Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta entro i termini indicati nell'avviso tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.istituto-besta.it.

Essa deve essere redatta in forma scritta, secondo lo schema allegato al presente regolamento e di regola deve indicare:

- gli elementi identificativi del soggetto proponente l'offerta;
- il riferimento al Progetto che si intende sponsorizzare;
- il corrispettivo della sponsorizzazione;
- il referente per le comunicazioni relative all'avviso e all'eventuale contratto di sponsorizzazione;
- le dichiarazioni da parte della persona fisica o del rappresentante legale della persona giuridica offerente contenente:
 - la presa visione dell'avviso pubblico con l'impegno ad accettare tutte le condizioni ivi riportate;
 - la non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - che i servizi erogati dalla società/impresa e le relative attività di produzione e commercio non si svolgano nei settori delle armi, alcool, pornografia e tabacchi e che in tali settori la società/impresa qui rappresentata non ha alcuna partecipazione finanziaria;
 - che non sussistono a suo carico le condizioni di esclusione di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
 - la piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In fase di offerta i soggetti interessati possono indicare eventuali modifiche o migliorie allo schema di contratto proposto dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, allegato all'avviso. Di esse si tiene conto in fase di stesura definitiva del contratto, previo accordo tra le parti, e a condizione che le stesse non alterino la sostanza dello schema proposta nell'avviso pubblico e comunque garantendo l'imparzialità tra i soggetti partecipanti.

L'offerta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto proponente, sia esso il legale rappresentante o la figura con potere di firma.

Qualora l'avviso lo preveda, il soggetto finanziatore può contribuire economicamente al progetto tramite donazione o erogazione liberale. Tale intento deve essere manifestato inviando, entro i termini indicati nell'avviso, una nota alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta nel rispetto delle procedure e/o regolamenti aziendali in tema di donazioni e liberalità

In tal caso non saranno attivati contratti che prevedano contropartite ed il contributo non sarà assoggettato ad IVA.

ART. 9 - SCELTA DELLO SPONSOR

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre ordinariamente con la Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali;
- le associazioni senza fini di lucro le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;
- in generale, qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico e con le finalità e competenze proprie della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;

La scelta dello sponsor avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e delle specifiche Linee guida di Regione Lombardia, nonché dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, inoltre, prevede procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la concorrenzialità e la par condicio tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione.

Le offerte di sponsorizzazione pervenute alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta entro la data indicata dall'avviso pubblico sono valutate dalla Commissione nominata nella Deliberazione di indizione

dell'avviso pubblico. La Commissione valutatrice è composta da: Responsabile del Progetto, Direttore Amministrativo o suo delegato, Direttore Scientifico o suo delegato.

Il contratto di sponsorizzazione del Progetto viene assegnato prioritariamente alla società che, avendone titolo, ha offerto l'intero importo richiesto a bando, ovvero a parità di importo offerto, ha proposto migliori condizioni di pagamento, ovvero nel caso di parità di importo e condizioni di pagamento, secondo l'ordine d'arrivo delle offerte all'Ufficio Protocollo generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano.

Nel caso il bando lo preveda espressamente, è ammessa la possibilità al candidato sponsor di finanziare anche un importo inferiore a quello complessivo indicato nell'avviso; gli obiettivi complessivi del Progetto, laddove possibile, saranno rimodulati a cura del responsabile dello stesso.

Nel caso il bando lo preveda espressamente, è ammessa la possibilità di pluri sponsor. In tal caso verranno stipulati singoli contratti di sponsorizzazione con i soggetti sponsor individuali, nei confronti dei quali l'Azienda non si assume alcun obbligo di esclusiva, nel rispetto dei criteri di cui sopra, fino alla concorrenza dell'importo indicato nel bando.

ART. 10 - CONFLITTI DI INTERESSI E CASI DI ESCLUSIONE

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta non può stipulare contratti di sponsorizzazione con sponsor con i quali sussistano conflitti di interesse determinanti contrasto tra la propria attività istituzionale o quella dello sponsor.

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accogliere proposte di finanziamento da parte di candidati sponsor qualora si configurino conflitti di interesse, anche potenziali, nei rapporti con l'Amministrazione e/o con il responsabile del Progetto, ovvero circostanze in contrasto con il proprio Codice Etico e di comportamento, pubblicato sul sito aziendale, ovvero siano in corso contenziosi con l'Amministrazione stessa, ovvero si configurino contrasti tra le attività o i prodotti dello sponsor e i fini istituzionali dell'Azienda.

Al fine di individuare potenziali conflitti di interesse tra lo sponsor e i componenti della Commissione valutatrice, viene fatta sottoscrivere a cura degli stessi una dichiarazione come da documento allegato al presente Regolamento (allegato 4).

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, in ogni caso, non procede alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione qualora sussista uno dei seguenti elementi:

- il potenziale sponsor abbia in corso un contenzioso con l'Amministrazione;
- il messaggio proposto sia offensivo o utilizzi espressioni di fanatismo e/o razzismo;
- l'oggetto della veicolazione del segno distintivo sia un farmaco, un device, un presidio medico chirurgico, un elemento con contenuti politici, offensivi, sessuali o di promozione dell'uso di sostanze proibite;
- l'Azienda reputi la sponsorizzazione inaccettabile, a proprio insindacabile giudizio, per motivi di inopportunità generale;
- il potenziale sponsor appartenga ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- qualora i servizi erogati dalla società/impresa e le relative attività di produzione e commercio si svolgono nei settori delle armi, alcool, pornografia, materiale pornografico o a sfondo sessuale e tabacchi o qualora in tali settori la società/impresa abbia anche una partecipazione finanziaria;
- qualora il potenziale sponsor svolga un'attività connessa con propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, cartomanzia ed altre attività di carattere esoterico o onoranze funebri;
- qualora sussistano a carico della società/impresa le condizioni di esclusione di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 11 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, approva la stipula del contratto con lo/gli sponsor individuato/i sulla base dei criteri e le modalità di cui al precedente art. 9.

Ciascun rapporto di sponsorizzazione è disciplinato da un apposito contratto nel rispetto dello schema (allegato 2), tenuto conto anche delle eventuali modifiche o migliorie proposte dallo sponsor, previo accordi tra le parti, da stipularsi in forma scritta, nel quale sono in particolare stabiliti:

- a) individuazione del Progetto di sponsorizzazione, oggetto del contratto e sua durata;
- b) valore della sponsorizzazione;
- c) impegni e responsabilità dello sponsor e della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano in qualità di sponsee;
- d) eventuale diritto di esclusiva dello sponsor;
- e) modalità di attuazione della sponsorizzazione;
- f) proprietà degli eventuali dati derivanti dal Progetto;
- g) modalità di gestione di eventuali modifiche al Progetto in corso di contratto;
- h) clausola sul rispetto del modello di organizzazione, dei codici etici e comportamentali aziendali e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;
- i) modalità di trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in occasione della realizzazione del Progetto di sponsorizzazione;
- j) facoltà di recesso e possibili cause di risoluzione del contratto;
- k) risoluzione controversie relative all'esecuzione del contratto;
- l) spese e disposizioni contrattuali finali.

I contratti di sponsorizzazione prevedono disposizioni a garanzia e tutela dei marchi, con specificazione dei termini e delle modalità di utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Le modalità di associazione del nome, del marchio, dei loghi e degli altri segni distintivi dello sponsor devono presentare caratteri e stile consoni e compatibili con la natura istituzionale e con l'immagine della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano.

ART. 12 – RITORNO DI IMMAGINE DELLO SPONSOR

Le modalità di pubblicizzazione della sponsorizzazione dovranno essere esplicitate in fase contrattuale.

In ragione del contributo di sponsorizzazione da parte dello sponsor, la Fondazione si rende disponibile a:

- inserire il segno distintivo/logo dello Sponsor sul materiale cartaceo informativo del Progetto;
- predisporre news sul sito della Fondazione al momento dell'avvio del progetto, accompagnato dalla dicitura: “con il contributo non condizionante di...” ed eventuale richiamo della notizia in altre pagine del sito.

Ulteriori modalità di pubblicizzazione rispetto a quanto sopra dettagliato dovranno essere concordate con la Presidenza e la Direzione Generale della Fondazione.

ART. 13 – CORRISPETTIVO E ADEMPIMENTI FISCALI

Nel caso di sponsorizzazioni in denaro, detti importi saranno fatturati dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano allo sponsor per gli importi pattuiti oltre IVA, secondo le tempistiche e le modalità stabilite nel contratto di sponsorizzazione.

Al momento della Deliberazione di esito della sponsorizzazione il Responsabile del progetto, supportato dagli uffici competenti, predispone un budget di Progetto secondo le attività previste nello stesso.

Qualora il Progetto venisse concluso anticipatamente o interrotto, lo sponsor avrà diritto solamente al rimborso della quota versata ma non ancora utilizzata previa rendicontazione da parte dello sponsee delle spese effettivamente sostenute.

Le somme percepite dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano attraverso i contratti di sponsorizzazione verranno regolamentate ai sensi della normativa in tema di “trattamento fiscale” vigente.

Eventuali quote non utilizzate alla chiusura delle attività oggetto di sponsorizzazione, sono considerate risparmi di spesa. Tali risparmi rimarranno a disposizione del PI del Progetto e potranno essere utilizzate solamente per finalità istituzionali e di ricerca.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il Responsabile Trattamento Dati Personali sarà nominativamente individuato a seconda del singolo contratto di sponsorizzazione nella persona del Responsabile del Progetto.

ART. 15 - GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano attraverso la SC Gestione Amministrativa della Ricerca e Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica, nel rispetto del presente regolamento.

E' tuttavia facoltà della Presidenza di concerto con la Direzione Generale e Direzione Scientifica, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare secondo le procedure di legge l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni a soggetti del terzo settore promotori nell'ambito del *fund rising*.

ART. 16 — PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Il presente regolamento è redatto in conformità alla delibera ANAC n. 7 del 17 Gennaio 2023 "Piano Nazionale Anticorruzione 2022" e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Fondazione.

Il presente Regolamento è consultabile sul sito web della Fondazione — Sezione Amministrazione Trasparente come previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della relativa deliberazione di approvazione.

Sono fatti salvi gli eventuali accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal Regolamento.

Per quanto non esplicitamente previsto nel Regolamento che precedono, si fa rinvio alla disposizione del codice civile, alle leggi e normative vigenti in materia.

Allegati:

Allegato 1: Schema di avviso

Allegato 2: Schema di contratto di sponsorizzazione

Allegato 3: Schema di offerta

Allegato 4: Dichiarazione conflitti di interessi